Conto corrente con la posta

Anno 81° — Numero 40

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Sabato, 17 febbraio 1940 - Anno XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (ang. lo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1939

1940

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 11 dicembre 1939-XVIII, n. 2174.

Devoluzione del patrimonio dell'Ospizio degli esposti di Bologna e di quelli degli Ospizi degli esposti di Vercelli e Biella, rispettivamente, alle provincie di Bologna e di Vercelli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'Ospizio degli esposti con l'annesso Asilo di maternità della provincia di Bologna, con sede in Bologna, e gli Ospizi degli esposti di Vercelli e di Biella sono soppressi.

Il patrimonio di detti Enti è devoluto, rispettivamente, alle provincie di Bologna e di Vercelli, alle quali è fatto obbligo di conservarlo per fini dell'assistenza legale ai fanciulli illegittimi abbandonati o esposti all'abbandono, appartenti alle Provincie medesime.

Art. 2.

Con l'entrata in vigore della presente legge, cessa di avere efficacia il rapporto d'impiego costituito fra i detti Istituti ed il proprio personale, il quale viene mantenuto provvisoriamente in servizio fino a che non sia, nei riguardi di esso, provveduto a norma delle disposizioni dei commi successivi.

Le Amministrazioni provinciali di Bologna e di Vercelli sono autorizzate a deliberare le variazioni alle tabelle organiche del personale dipendente, necessarie per l'assunzione dell'attività finora svolta dagli Istituti soppressi, contenendo la spesa entro i limiti di quella sostenuta dagli Istituti medesimi per il proprio personale in pianta stabile.

I nuovi posti di organico saranno assegnati, per chiamata e prescindendo dai limiti di età, al personale in pianta stabile, proveniente dagli Istituti soppressi, in quanto riconosciuto idoneo dall'Amministrazione provinciale e che risulti di aver prestato costantemente ottimo servizio presso la propria istituzione.

L'assegnazione ai nuovi posti di organico, di cui al comma precedente, non potrà comunque produrre alcun miglioramento nella situazione giuridica ed economica del personale, rispetto a quella risultante dagli organici degli Istituti soppressi.

I posti che non potranno essere assegnati a norma del 3° comma saranno conferiti secondo le modalità rispettivamente previste nei regolamenti organici delle provincie di Bologna e di Vercelli.

A tutti gli effetti, il servizio di ruolo prestato presso gli Istituti dagli impiegati e salariati riassunti dalla Provincia si congiunge con quello successivo alle dipendenze dell'Amministrazione provinciale.

Art. 3.

Il personale non riassunto dalla Provincia sarà dimesso e avrà diritto a liquidare la pensione o indennità ad esso spettante a termini di legge o del regolamento organico del rispettivo Istituto.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 dicembre 1939-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI

REGIO DECRETO 4 dicembre 1939-XVIII, n. 2175.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di soccorso per il personale della Società anonima torinese tramvie intercomunali, in Torino.

N. 2175. R. decreto 4 dicembre 1939, col quale, sulla proposta del Ministro per le corporazioni, viene approvato il nuovo statuto della Cassa di soccorso per il personale della Società anonima torinese tramvie intercomunali, con sede in Torino.

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1940-XVIII

REGIO DECRETO 11 dicembre 1939-XVIII, n. 2176.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di soccorso per il personale della ferrovia Arezzo-Fossato, in Arezzo.

N. 2176. R. decreto 11 dicembre 1939, col quale, sulla proposta del Ministro per le corporazioni, vienee approvato il nuovo statuto della Cassa di soccorso per il personale della ferrovia Arezzo-Fossato, con sede in Arezzo.

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1940-XVIII

REGIO DECRETO 29 dicembre 1939-XVIII, n. 2177.

Approvazione della modificazione dello statuto della « Società di istruzione, di educazione, di mutuo soccorso e di beneficenza fra gli insegnanti dello Stato », con sede in Torino.

N. 2177. R. decreto 29 dicembre 1939, col quale, sulla proposta del Ministro per le corporazioni, viene approvata la modificazione dello statuto della « Società di istruzione, di educazione, di mutuo soccorso e di beneficenza fra gli insegnanti dello Stato », con sede in Torino.

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1940-XVIII

LEGGE 23 gennaio 1940-XVIII, n. 35.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 ottobre 1939-XVII, n. 1589, concernente maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di alcuni Ministeri per l'esercizio finanziario 1939-40.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 ottobre 1939-XVII, n. 1589, concernente maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di alcuni Ministeri per l'esercizio finanziario 1939-40.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 gennaio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 24 gennaio 1940-XVIII, n. 36.

Accordo economico collettivo per la disciplina della scrittura dei concertisti e dei direttori d'orchestra.

IL DUCE DEL FASCISMO

CAPO DEL GOVERNO

Visto l'Accordo economico collettivo per la disciplina della scrittura dei concertisti e dei direttori d'orchestra, stipulato ai sensi dell'art. 12 della legge 20 marzo 1930-VIII, n. 206, in data 20 maggio 1939-XVII tra la Federazione nazionale fascista degli industriali dello spettacolo ed il Sindacato nazionale fascista musicisti;

Visto il parere espresso dalla Corporazione dello spettacolo in data 28-29 luglio 1939-XVII;

Vista l'approvazione data dal Comitato corporativo centrale nella seduta del 17 ottobre 1939-XVII;

Visto l'art. 11 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163;

Decreta:

Articolo unico.

È disposta la pubblicazione dell'Accordo economico collettivo per la disciplina della scrittura dei concertisti e dei direttori d'orchestra.

Il testo dell'Accordo, con il visto del Segretario generale del Consiglio nazionale delle Corporazioni, è allegato al presente decreto che sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno.

Roma, addì 24 gennaio 1940-XVIII

Il DUCE del Fascismo
Capo del Governo
MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

Accordo economico collettivo per la disciplina della scrittura dei concertisti e dei direttori d'orchestra

L'anno 1939, il giorno 20 del mese di maggio, in Roma, tra la Federazione nazionale fascista degli industriali dello spettacolo, rappresentata per delega dal presidente Consigliere nazionale F. A. Liverani, dal direttore avv. Eitel Monaco, assistito dal dott. Attilio Riccio, e il Sindacato nazionale fascista musicisti, rappresentato dal segretario Maestro Giuseppe Mulè, assistito dal Maestro Giorgio Nataletti, si è stipulato il presente accordo, ai sensi del 1° comma dell'art. 12 della legge 20 marzo 1930, n. 206/482, da sottoporre al parere della Corporazione dello spettacolo e alla ratifica del Comitato corporativo centrale ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 1.

È istituito un servizio per lo sviluppo dei rapporti tra gli Enti e le Imprese, rappresentati dalla Federazione nazionale fascista degli industriali dello spettacolo, e i musicisti (concertisti, direttori d'orchestra e sostituti), rappresentati dal Sindacato nazionale fascista musicisti, denominato « Servizio nazionale per i concerti ».

Il Servizio svolge la sua attività, sotto la vigilanza del Ministero della cultura popolare, in favore di tutti gli Enti ed Imprese e di tutti i professionisti sopra indicati, anche nei rapporti intercedenti tra tali categorie e le categorie similari dei Paesi stranieri.

Art. 2.

Il Servizio è ospitato nella sede della Federazione nazionale fascista degli industriali dello spettacolo. Gli Uffici sono retti in comune dalle Associazioni stipulanti secondo le norme degli articoli successivi.

Art. 3.

Il Servizio ha il compito di:

a) segnalare alle imprese i nominativi dei musicisti che possono essere scritturati;

b) dar corso alle richieste delle imprese, per quanto riguarda sia i nominativi scelti tra quelli segnalati sia altri eventualmente non compresi in tali segnalazioni, che le imprese intendano scritturare;

c) assistere i musicisti italiani nei rapporti con le imprese straniere o i loro rappresentanti.

Art. 4.

Ai fini di cui al precedente articolo, le imprese sono impegnate a richiedere i musicisti, sia italiani che stranieri, al Servizio. La determinazione delle condizioni della scrittura resta di competenza dell'Impresa e del professionista interessati, a meno che questi non abbiano delegato il Servizio alle trattative relative. In ogni caso l'Impresa ha l'obbligo di comunicare tempestivamente al Servizio l'avvenuto perfezionamento del contratto con gli estremi di esso.

Del pari i musicisti sono tenuti a rivolgere al Servizio l'offerta delle loro prestazioni professionali, fornendo le più precise informazioni sulle date di disponibilità e tutti gli altri elementi opportuni ad agevolare il compito del Servizio. Essi saranno assistiti dal Servizio anche in tutti i rapporti che intendano costituire con Imprese straniere.

Art. 5.

Oltre le funzioni di cui al precedente art. 3, il Servizio curerà:

1) l'attuazione delle determinazioni che saranno eventualmente adottate dalle due Associazioni stipulanti o dal Ministero della cultura popolare per la disciplina degli onorari degli artisti;

2) l'organizzazione di giri artistici per il migliore coordinamento delle scritture, mediante intese tra gli interessati;

3) lo svolgimento della più ampia opera di propaganda nell'interesse superiore dell'arte italiana, promuovendo tra l'altro audizioni e concerti di presentazione di concertisti italiani e stranieri in Italia e all'estero, previa autorizzazione del Ministero della cultura popolare;

4) la compilazione di schede individuali, contenenti ogni dato utile per la migliore conoscenza degli artisti;

5) la diffusione di bollettini periodici e altre pubblicazioni;

6) la indicazione di composizioni di autori contemporanei, particolarmente adatte per l'esecuzione, previa segnalazione da parte di una apposita Commissione, costituita presso il Ministero della cultura popolare.

Art. 6.

È vietato alle Imprese di servirsi dell'opera di mediatori e di effettuare l'accaparramento dei professionisti, sotto ogni forma diretta o indiretta, di mandato, rappresentanza o « esclusiva » ed è parimenti vietato ai professionisti di conferire a privati o Società l'incarico di trattare o procurare scritture.

Tale attività è esclusivamente riservata al Servizio nazionale per i concerti.

Art. 7.

Il Servizio provvede ai compiti di cui agli articoli precedenti mediante due Uffici ospitati e siti nella sede della Federazione nazionale fascista degli industriali dello spettacolo.

La competenza funzionale dei due Uffici è determinata come segue:

a) l'« Ufficio musicisti italiani » assisterà i musicisti italiani per le manifestazioni musicali nel territorio del Regno e all'estero;

b) l'« Ufficio musicisti stranieri » assisterà le Imprese per le scritture di musicisti stranieri.

Art. 8.

All'Ufficio musicisti stranieri è preposto un funzionario della Federazione nazionale fascista industriali dello spettacolo; all'Ufficio musicisti italiani, il delegato del Sindacato nazionale fascista musicisti.

Entrambi gli Uffici svolgono la propria attività in stretta collaborazione, coadiuvandosi in tutte le rispettive mansioni al fine di mantenere il carattere unitario del Servizio e di conseguire il suo più alto grado di efficienza.

Gli atti relativi al Servizio porteranno la firma abbinata dei due dirigenti predetti.

Art. 9.

Ciascuno dei dirigenti i due Uffici resta alle dipendenze dell'Associazione professionale cui appartiene e gerarchicamente subordinato agli organi direttivi della stessa.

Tutte le questioni di carattere generale, e quelle particolari che non potessero essere risolte direttamente dai dirigenti del Servizio, saranno decise d'accordo tra i superiori organi direttivi delle associazioni professionali.

Art. 10.

L'amministrazione del Servizio è affidata alla Federazione nazionale fascista industriali dello spettacolo che curerà lo svolgimento delle pratiche amministrative relative a detto Servizio con la collaborazione di un rappresentante del Sindacato nazionale fascista musicisti.

Art. 11.

La Federazione nazionale fascista industriali dello spettacolo provvede all'assunzione ed alla retribuzione del personale addetto all'Ufficio musicisti stranieri, nonchè alle spese relative ai locali del Servizio. Il Sindacato nazionale fascista musicisti assume analoghi obblighi nei riguardi del personale addetto all'Ufficio musicisti italiani

Art. 12.

Le spese di funzionamento del Servizio, escluse quelle per il personale e per i locali, di cui all'articolo precedente, verranno sostenute in parti uguali dalle Associazioni stipulanti.

Art. 13.

L'esercizio finanziario decorre dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo. Entro il mese di maggio di ogni anno l'amministratore del Servizio presenterà alle due Associazioni contraenti il bilancio preventivo delle spese comuni per la gestione dell'esercizio successivo. Entro il mese di settembre lo stesso amministratore presenterà alle dette Associazioni il conto consuntivo dell'esercizio chiuso al 30 giugno.

Art. 14.

Il presente accordo entra in vigore il 1° giugno 1939-XVII, e da tale data ha la durata di due anni.

Esso si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno se non sia disdetto da una delle parti con un preavviso di almeno tre mesi a mezzo di lettera raccomandata.

p. *Il Sindacato nazionale fascista musicisti*
G. MULÈ

p. *La Federazione naz. fasc. industriali dello spettacolo*
EITEL MONACO

Visto: *Il Segretario generale del C.N.C.*
ANSELMI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 9 febbraio 1940-XVIII.

Autorizzazione per la circolazione nel Regno degli assegni circolari emessi dalla Cassa di risparmio della Libia, con sede in Tripoli.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti il R. decreto-legge 7 ottobre 1923-I, n. 2283, e il decreto Ministeriale 15 novembre 1923-II, sulla disciplina degli assegni circolari;

Veduto il R. decreto-legge 21 dicembre 1933-XII, n. 1736, contenente nuove disposizioni sull'assegno circolare;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile

1938-XVI, n. 636, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia;

Veduta la domanda della Cassa di risparmio della Libia, tendente ad ottenere che gli assegni circolari, che l'Istituto sia autorizzato ad emettere a termine delle leggi vigenti, possano circolare anche nel Regno;

Veduta la deliberazione del Comitato dei Ministri;

Veduto il decreto del Ministro per l'Africa Italiana 12 gennaio 1940-XVIII, che concede alla Cassa di risparmio della Libia, con sede in Tripoli, la facoltà di emettere assegni circolari;

Decreta:

Gli assegni circolari emessi dalla Cassa di risparmio della Libia, con sede in Tripoli, a seguito dell'autorizzazione concessa con decreto 12 gennaio 1940-XVIII, del Ministro per l'Africa Italiana, sono ammessi a circolare nel Regno, sotto osservanza delle disposizioni del R. decreto-legge 7 ottobre 1923-I, n. 2283, e del R. decreto-legge 21 dicembre 1933-XII, n. 1736, con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 febbraio 1940-XVIII

MUSSOLINI

(613)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1940-XVIII.
Autorizzazione alla vendita del solfato di chinina puro.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il R. decreto-legge 8 marzo 1934-XIII, n. 736, che riserva all'Amministrazione dei monopoli di Stato la lavorazione e la fornitura dei sali e prodotti di chinino che il Ministero dell'interno, su proposta del Consiglio superiore di sanità, prescrive ai fini della lotta contro la malaria, e detta norme per la determinazione dei relativi prezzi di vendita;

Riconosciuta l'opportunità di allestire e porre in vendita, in aggiunta agli altri preparati chinacei di Stato, il solfato di chinina puro, in pillole da centigrammi 5 ciascuna, condizionate in tubetti di alluminio con tappo a vite, contenenti 50 pillole ognuno;

Sentita la Direzione generale della sanità pubblica;

Sentito il parere del Consiglio d'amministrazione dei monopoli;

Determina:

L'Amministrazione dei monopoli di Stato è incaricata della preparazione del solfato di chinina puro, in pillole da 5 centigrammi, condizionate in tubetti di alluminio.

Il prezzo di vendita al pubblico, per ogni chilogrammo di farmaco, costituito da 20.000 pillole, viene stabilito in L. 800 (ottocento) pari a L. 2 per ogni tubetto da 50 pillole.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 2 gennaio 1940-XVIII

p. Il Ministro per l'interno
BUFFARINI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(614)

DECRETO MINISTERIALE 4 febbraio 1940-XVIII.
Regolamento dei rapporti patrimoniali tra i Consorzi agrari provinciali di Milano e di Varese.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159, che converte in legge con modificazioni il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, concernente la riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari;

Visto il proprio decreto 27 gennaio 1939-XVII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 28 del 3 febbraio 1939-XVII, col quale il Consorzio agrario di Varese è stato dichiarato trasformato in ente morale;

Visto il proprio decreto 2 febbraio 1939-XVII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 29 del 4 febbraio 1939-XVII, col quale il Consorzio predetto è stato riconosciuto come « Consorzio agrario provinciale della provincia di Varese »;

Visto il proprio decreto 10 luglio 1939-XVII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 161 del 12 luglio 1939-XVII, col quale il Consorzio agrario cooperativo di Lodi, Milano e Pavia è stato dichiarato trasformato in ente morale e ripartito nei Consorzi agrari provinciali per le provincie di Como, Milano e Pavia agli effetti della citata legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159;

Considerata la necessità di provvedere, in conseguenza della limitazione territoriale di azione dei Consorzi agrari provinciali predetti, al regolamento dei rapporti patrimoniali e commerciali fra i Consorzi di Varese e di Milano, ai fini del trasferimento del capitale azionario degli ex soci del Consorzio agrario cooperativo della provincia di Varese residenti nella provincia di Milano e del trapasso delle attrezzature ed impianti che il cessato Consorzio agrario cooperativo di Varese aveva costituiti nel territorio della provincia di Milano, al Consorzio agrario provinciale di Milano;

Decreta:

Art. 1.

Il Consorzio agrario provinciale di Varese trasferirà al Consorzio agrario provinciale di Milano le n. 3058 azioni appartenenti ai n. 50 azionisti residenti nella provincia di Milano, al loro valore nominale di L. 10 ciascuna, e l'importo della corrispondente quota delle riserve, con l'obbligo che se il numero delle azioni degli ex soci residenti nella provincia di Milano, risultasse, in seguito ad ulteriori accertamenti, diverso da quello sopra indicato, verrà operato dai Consorzi interessati, il relativo conguaglio.

I due Consorzi provvederanno, rispettivamente, alla cancellazione ed alla iscrizione nei loro libri dei soci intestatari delle azioni trasferite.

Art. 2.

Il Consorzio agrario provinciale di Varese trasferirà in proprietà, al Consorzio agrario provinciale di Milano, gli immobili da esso posseduti in provincia di Milano calcolati, di comune accordo tra i Consorzi interessati, al valore di L. 400.000.

Art. 3.

Coi trapassi di cui ai precedenti articoli 1 e 2 il Consorzio agrario provinciale di Varese s'intenderà svincolato nei confronti degli azionisti, ora partecipanti, di cui all'art. 1,

e dei terzi da qualsiasi obbligo presente e futuro ai quali viene in tutto sostituito il Consorzio agrario provinciale di Milano.

Art. 4.

Le merci dei magazzini del Consorzio di Varese, esistenti in provincia di Milano, saranno cedute al Consorzio di Milano e valutate al prezzo da concordarsi tra le parti. In caso di divergenza le parti si rimetteranno all'arbitrato della Federazione italiana dei consorzi agrari.

Art. 5.

I crediti del Consorzio di Varese, in provincia di Milano, saranno riscossi per suo conto dal Consorzio di Milano senza responsabilità da parte di questo, ma col migliore interessamento.

Art. 6.

Gli impiegati del Consorzio di Varese adibiti nei servizi che detto Consorzio svolgeva in territorio della provincia di Milano, saranno assunti dal Consorzio di Milano con il grado, stipendio ed anzianità che essi hanno attualmente.

Il Consorzio di Varese trasferisce al Consorzio di Milano il fondo di previdenza maturato a favore di ciascuno dei detti impiegati unitamente ad una dichiarazione scritta dagli interessati di accettare l'entità di tale fondo a copertura dei diritti maturati.

Art. 7.

I trasferimenti e trapassi di cui ai precedenti articoli avranno luogo dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 8.

Tutti i diritti ed obbligazioni derivanti dalle operazioni di trapasso previste nel presente decreto sono soggetti alla tassa fissa di registro e ipotecaria di L. 20, ai termini dell'art. 3 della legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159.

Art. 9.

L'esecuzione del presente decreto è demandata alle presidenze dei Consorzi interessati e dovrà constare da apposito verbale da redigersi in triplice copia di cui un esemplare dovrà essere rimesso al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 febbraio 1940-XVIII

Il Ministro: TASSINARI

(599)

DECRETO MINISTERIALE 4 febbraio 1940-XVIII.

Dichiarazione di trasformazione in Ente morale del Consorzio regionale « Calabria » di Crotone e sua fusione nel Consorzio agrario provinciale di Catanzaro.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 1 della legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159, che ha convertito in legge, con modificazioni, il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, concernente la riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari;

Visto il proprio decreto 2 febbraio 1939-XVII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 4 febbraio 1939-XVII, concernente il riconoscimento dell'Ente morale « Consorzio agrario provinciale della provincia di Catanzaro »;

Decreta:

Art. 1.

Il Consorzio regionale « Calabria » di Crotone è fuso, ai sensi dell'art. 1, comma, della legge predetta, con il Consorzio agrario provinciale della provincia di Catanzaro.

Art. 2.

La fusione di cui al precedente articolo avrà luogo previo accertamento delle attività e delle passività del Consorzio regionale « Calabria » di Crotone, alla data del 31 dicembre 1938-XVII, prendendo a base il bilancio di esso Consorzio approvato nell'ultima assemblea.

Tale accertamento dovrà constare da apposito verbale redatto d'accordo con il Consorzio agrario provinciale della provincia di Catanzaro.

In caso di divergenze circa l'accertamento predetto deciderà il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il trapasso delle attività e passività del Consorzio fuso è soggetto a tassa fissa di registro e ipotecaria di L. 20 ai sensi dell'art. 3 della legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159.

Art. 3.

Su proposta del Consorzio agrario provinciale di Catanzaro, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, esaminerà, decidendo in merito, le eventuali richieste formulate dal Consorzio regionale « Calabria » di Crotone al momento della fusione, per regolare il funzionamento del Consorzio agrario provinciale di Catanzaro nei riguardi della cessata attività del Consorzio fuso.

Art. 4.

Il Consorzio agrario provinciale di Catanzaro è incaricato di promuovere e perfezionare gli atti occorrenti per la esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e, a cura del Consorzio agrario provinciale di Catanzaro nel Foglio degli annunzi legali della provincia.

Roma, addì 4 febbraio 1940-XVIII

Il Ministro: TASSINARI

(600)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e dell'articolo unico della legge 8 giugno 1939-XVII, n. 869, il Ministro per le finanze ha trasmesso in data 15 febbraio 1940-XVIII, alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 4 dicembre 1939-XVIII, n. 1844, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra.

(640)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio delle ratifiche della Convenzione fra la Santa Sede e il Governo italiano per l'applicazione dell'art. 29, lett. g), del Concordato dell'11 febbraio 1929.

Addì 2 febbraio 1940-XVIII ha avuto luogo nel Palazzo Apostolico Vaticano lo scambio delle ratifiche della Convenzione tra la Santa Sede e il Governo italiano per l'applicazione dell'art. 29, lettera g), del Concordato dell'11 febbraio 1929 e per la definizione di altri rapporti concernenti le Chiese e le Cappelle Palatine e il relativo clero.

La Convenzione è stata approvata nel Regno con la legge 30 novembre 1939, n. 1887.

(642)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di ricevute di titoli del Prestito redimibile 5 %

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 48.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 122073 serie 4ª di L. 133 rilasciata il 10 dicembre 1937 dall'Esattoria comunale di Carmagnola (Torino) per pagamento della 6ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Gerbino Giuseppe fu Francesco ed altri secondo l'art. 658 del ruolo terreni di detto Comune con delega per il ritiro dei titoli definitivi del prestito alla Banca popolare cooperativa anonima di Novara succursale di Carmagnola.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria di Torino, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti a chi di diritto.

Roma, addì 29 settembre 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 49.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 6ª n. 494340 di L. 134, rilasciata il 3 agosto 1937 dall'Esattoria consorziale di Borga, collettoria di Stringo, per versamento della 1ª e 4ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 % di cui al R. decreto-legge 5 novembre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Dalsasso Costante fu Daniele, Scurelle, secondo l'art. 22 del ruolo terreni di detto Comune, con delega al nominato Dalsasso Costante fu Daniele per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Trento, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 29 settembre 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 49-II.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 6ª n. 494341 di L. 800 rilasciata il 3 agosto 1937 dall'Esattoria consorziale di Borgo, collettoria di Strigno, per versamento della 1ª e 4ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 novembre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Dalsasso Costante fu Daniele, Scurelle, secondo l'art. 14 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega al nominato Dalsasso Costante fu Daniele per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Trento, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 29 settembre 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 50.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 6ª n. 83714, 83889 e 711578 di L. 350 ciascuna, emesse dall'Esattoria comunale di Vinci rispettivamente il 12 agosto, 14 ottobre e 16 dicembre 1937 per il versamento della 4ª, 5ª e 6ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 % di cui al R. decreto-legge 5 novembre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Leoni Leone di Alfredo e Bruno di Guido, ecc. Empoli, secondo l'art. 153 del ruolo terreni di Vinci, con delega a Leoni Leone di Alfredo, Empoli, per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Firenze l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 29 settembre 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 51.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 710724 serie 6ª di L. 100 rilasciata il 23 agosto 1938 dall'Esattoria comunale di Cerreto Guidi (Firenze) per pagamento della 1ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Pezzatini Giovanni fu Luigi secondo l'art. 93 del ruolo fabbricati di detto Comune con delega ad esso Pezzatini Giovanni per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Firenze l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna a chi di diritto dei titoli suddetti.

Roma, addì 29 settembre 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 52.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 1ª numero 122370 di L. 3500 rilasciata il 22 marzo 1937 dall'Esattoria comunale di Carmagnola per versamento in unica soluzione a saldo della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Mussetti Lorenzo e Bartolomeo fu Marco ed altri secondo l'art 847 del ruolo terreni di detto Comune, con delega alla Banca popolare cooperativa anonima di Novara, succursale di Carmagnola, per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Torino l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 29 settembre 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 53.

E stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 6ª numero 875792 di L. 85 emessa il 29 agosto 1938 dall'Esattoria comunale di Cori per versamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Onnelli Giacinta di Angelo secondo l'art. 93 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega a Piccioni Arturo fu Mariano, Cori, per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione

del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Littoria l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti

Roma, addì 29 settembre 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 54

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 648001 serie 8ª di L. 133 rilasciata il 30 dicembre 1938 dall'Esattoria comunale di Picerno (Potenza) per pagamento della 3ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Boriello Vincenzo fu Antonio secondo l'articolo n. 1-2165-2171-1763 del ruolo fabbricati di detto Comune con delega al ritiro dei titoli definitivi allo stesso Borriello Vincenzo fu Antonio

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria di Potenza l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti a chi di diritto

Roma, addì 29 settembre 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 55

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 3ª numero 887284 di L. 401 emessa il 4 settembre 1937 dall'Esattoria comunale di Fasano per il versamento della 1ª, 2ª e 3ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile immobile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Palmisano Maria fu Giovanni secondo l'art. 904 del ruolo terreni di detto comune, con delega alla mentovata Palmisano Maria fu Giovanni per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Brindisi l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti

Roma, addì 29 settembre 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 56

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 1ª numero 848636 di L. 200 rilasciata il 4 aprile 1937 dall'Esattoria comunale di Torre Santa Susanna per versamento della 1ª e 2ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Montesardi Antonio di Angelo secondo l'art. 186 del ruolo terreni di detto Comune con delega al summentovato Montesardi Antonio di Angelo per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Brindisi l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 29 settembre 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 57.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 3ª numero 248268 di L. 116,70 emessa il 31 marzo 1937 dall'Esattoria comunale di Pratola Serra pel versamento della 1ª rata di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 % di cui al R. decreto-legge 5 novembre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta De Cicco Giovanni di Carlo 1/2 e figlio Carlo 1/2 secondo l'art. 42 del ruolo terreni di detto Comune, con delega al mentovato De Cicco Giovanni fu Carlo per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Avellino, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti del rimborso di quota non dovuta in [illegible] all'ordinativo n. 83 in data 27 giugno 1938 per L. 123 emesso dall'Intendenza di finanza di Avellino.

Roma, addì 29 settembre 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 58.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quetanze serie 1ª numero 634031 di L. 220 e serie 5ª n. 7961 di L. 648 rilasciate dall'Esattoria comunale di Migliarino rispettivamente il 31 marzo ed il 20 agosto 1937 per versamento della 1ª, 2ª a 4ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 % di cui al R. decreto-legge 5 novembre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Sinz Giorgio, Maria e Silvia di Pietro secondo l'art. 95 del ruolo terreni di detto Comune con delega la prima a Sinz Maria di Pietro e la seconda a Sinz Giorgio di Pietro per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Ferrara l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite agli effetti della consegna dei corrispondenti titoli definitivi a Sinz Giorgio di Pietro, designato nella quietanza di saldo

Roma, addì 29 settembre 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 59.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze serie 1ª numero 634030 e serie 5ª n. 8049 di L. 650 ciascuna emesse dall'Esattoria comunale di Migliarino rispettivamente il 31 marzo e 19 ottobre 1937 per versamento della 1ª e 5ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Sinz Maria di Pietro secondo l'art. 140 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega alla summentovata Sinz Maria di Pietro per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Ferrara l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 29 settembre 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 60.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 1ª numero 886204 di L. 185 emessa il 31 marzo 1937 dall'Esattoria comunale di Genzano della Lucania per versamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 % di cui al R. decreto-legge 5 novembre 1936, n. 1743 dovuta dalla ditta Romaniello Luisa fu Nicola secondo l'art. 94 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega a Bibbo Michele fu Canio per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Tesoreria provinciale di Matera l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 29 settembre 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 61.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 5ª numero 96683 di L. 450 rilasciata il 28 febbraio 1938 dall'Esattoria comunale di Cosenza per il versamento della 1ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 % di cui al R. decreto-legge 5 novembre 1936 n. 1743, dovuta dalla ditta Olivieri Vincenzo fu Gennaro secondo l'art. 166 del ruolo fabbricati di detto Comune con delega al summentovato Olivieri Vincenzo fu Gennaro per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà

rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Cosenza l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti

Roma, addì 29 settembre 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 62

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 3ª numero 955748 di L. 600 emessa il 23 settembre 1938 dall'Esattoria comunale di Castellalto per [illegible] dalla 1ª a [illegible]ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743 dovuta dalla ditta De Bernardinis Giovanni fu Giuseppe propr. 1/3 Maria fu Francesco, propr 1/3 Pierino, Nicola, Ettore, Guido, Laura e Beatrice, propr. 1/3 con usuf leg alla madre Mascitti Maria fu Marcello, secondo l'art 17 del ruolo terreni di detto Comune con delega a De Bernardinis Mario fu Giovanni per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito

A norma dell'art 19 del R decreto 20 novembre 1937 n 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Teramo l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti

Roma, addì 29 settembre 1939-XVII

(4349) *Il direttore generale*: POTENZA

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 122.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno) ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che da Belloni Palmira di Attilio, domiciliata a Livraga è stato denunziato lo smarrimento del certificato provvisorio del Prestito del Littorio 5 per cento del capitale nominale di L. 1000, n. 1457, emesso in data 14 gennaio 1927 dalla Banca d'Italia, agenzia di Lodi, a favore della denunziante.

Si diffida chiunque vi abbia interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento e senza che sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè, se l'opponente ne fosse in possesso, il certificato, si provvederà per la consegna, a chi di ragione, dei titoli definitivi corrispondenti al certificato stesso.

Roma, addì 1° febbraio 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(507)

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 123.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno) ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che da Bianchi Antonio fu Bassano è stato denunziato lo smarrimento del certificato provvisorio del Prestito del Littorio n. 24990 del capitale nominale di L. 200, emesso il 18 gennaio 1927 dalla Banca d'Italia, succursale di Novara, a favore di esso denunziante.

Si diffida chiunque vi abbia interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento e senza che sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè, se l'opponente ne fosse in possesso, il certificato, si provvederà per la consegna, a chi di ragione, dei titoli definitivi corrispondenti al certificato stesso.

Roma, addì 1° febbraio 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(508)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di cedole di certificati di rendita 5 %

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 119.

E' stato denunziato lo smarrimento dei tagliandi di ricevute per le rate semestrali al 1° luglio 1939-XVII e al 1° gennaio 1940-XVIII relative al certificato di rendita 5 % (1935) n. 67702 di L. 280 intestato a Pilogallo Maria Luisa di Raffaele, minore sotto la patria potestà del padre, domiciliato a Napoli

Ai termini degli articoli 4 del R. decreto 19 febbraio 1922, n. 366, e 485 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, si fa noto che trascorso un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, sarà provveduto al pagamento di dette semestralità a chi di ragione.

Roma, addì 30 gennaio 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(512)

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 121.

E' stato denunziato lo smarrimento del tagliando di ricevuta per la rata semestrale al 1° luglio 1939 di L. 2752,50 relativa al certificato di rendita 5 % n. 143.633 di annue di L. 5505 intestata a favore di Iacono Adele fu Gioacchino

Ai termini degli articoli 4 del R. decreto 19 febbraio 1922, n. 366, e 435 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato si fa noto che trascorso un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, sarà provveduto al pagamento di detta semestralità a chi di ragione.

Roma, addì 31 gennaio 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(513)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 120.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei Buoni del Tesoro novennali 5 % 1940, serie Iª, n. 1948, di L. 25.000, serie II n. 1442 di L. 10.000, serie III n. 1393 di L. 5000 e serie V, n. 1952 di L. 5500 intestati tutti a Stellitano Caterina fu Giuseppe dom. a Cittanova (Reggio Calabria), vincolati per dote della titolare a termini dell'atto 30 agosto 1934, rogito Zatera, notaio a Palmi, col pagamento degli interessi in Reggio Calabria.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio degli annunzi legali della provincia di Reggio Calabria, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome della suddetta titolare.

Roma, addì 31 gennaio 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(511)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*)

Rettifiche d'intestazione di certificati di rendita

Elenco N. 13

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, **vennero intestate e vincolate come alla colonna 4 mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:**

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 (1934)	231124	451,50	Masseroli *Emilia* fu Bartolo minore sotto la tutela di Previtali Elia fu Giuseppe dom. a Nembro (Bergamo).	Masseroli *Matilde-Emilia* fu Bartolo minore ecc., come contro.
Cons. 3,50 %	715036	35 —	Leggiardi Santina fu Giovanni-Antonio, moglie di Quattrini *Ambrogio* di Angelo, dom. a Monza (Milano); vincolato d'usufrutto.	Leggiardi Santina fu Giovanni-Antonio, moglie di Quattrini *Pietro-Ambrogio* di Angelo, dom. a Monza (Milano); vincolato d'usufrutto.
P. R. 3,50 % (1934)	360298	350 —	*Passeretti* Carmela di Francesco, minore sotto la p. p. del padre dom. a Napoli; vincolata d'usufrutto vitalizio a favore di La Campa Maria fu Alfonso moglie di *Passeretti* Francesco dom. a Napoli.	*Passeretta* Carmela di Francesco, minore sotto la p. p. del padre dom. a Napoli; vincolata d'usufrutto vitalizio a favore di La Campa Maria fu Alfonso moglie di *Passeretta* Francesco dom. a Napoli.
Rendita 5 %	24785	825 —	*Groppallo* Giuseppe fu Giacomo dom. a Genova.	*Gropallo* Giuseppe fu Giacomo dom. a Genova.
Id.	142115	215 —	Bergamino Pasqualina fu *Antonio*, moglie di *Nunziata-Ferdinando* dom. a S. Gennaro Vesuviano; Vincolata.	Bergamino Pasqualina fu *Amadio* moglie di *Antonio-Ferdinando* dom. a S. Gennaro Vesuviano; vincolata.
Buoni novenn. del Tesoro (1940)	2594 Serie I	Capitale 1.000 —	Caprino Sebastiano di *Antonello*, minore sotto la patria potestà del padre dom. a Roma.	Caprino Sebastiano di *Antonino* minore sotto la patria potestà del padre dom. a Roma.
Id.	1414 Serie III	1.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	1928 Serie III	3.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	2041 Serie III	1.000 —	Come sopra	Come sopra.
Id.	2747 Serie V	1.000 —	Come sopra	Come sopra.
(1941)	551 Serie VIII	2.000 —	Come sopra.	Come sopra.
(1943)	631 Serie A	2.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	380 Serie Q	10.000 —	Come sopra.	Come sopra
Id.	572 Serie F	1.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	72 Serie H	5.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50 %	24423 24424 24425 24426	52,50 » » »	Boschiassi Pietro-Modesto fu Vincenzo dom. a Torino L'usufrutto vitalizio della presente rendita spetta alla sig.ra Barra *Adelina* fu Pietro, nubile dom. a Torino.	Boschiassi Pietro Modesto fu Vincenzo dom. a Torino. L'usufrutto vitalizio della presente rendita spetta alla sig.ra Barra *Maria-Vittoria-Adelaide* fu Pietro, nubile, dom. a Torino.
Rendita 5 %	146024	300 —	Mozzon *Angiolina* fu Domenico ved. Gerali interdetta sotto la tutela della sorella Maria dom. in Parma.	Mozzon *Angelica detta Angiolina* fu Domenico, ecc., come contro.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 %	144010	378 —	Bianchetti Gabriella fu Ippolito ved. di *Sapellani di Palazzo* Alessandro dom in Torino. Con usufrutto a *Sapellani di Palazzo* Lanfranco fu Alessandro ed ipotecata a favore del medesimo.	Bianchetti Gabriella fu Ippolito ved. di *Sapellani* Alessandro, dom. in Torino; con usufrutto a *Sapellani* Lanfranco fu Alessandro ed ipotecata a favore del medesimo.
Id.	167474	402,50	*Cirillo* Angela-Michela di Cosimo, moglie di Camporeale Gaetano fu Gaetano dom. a Molfetta; vincolato.	*Cirilli* Angela-Michela di Angelo-Cosimo, ecc., come contro.
Buono novenn. del Tesoro (1943)	30 Serie H	Capitale 2.000 —	Molinari *Emma-Agostina* fu Francesco minore sotto la patria potestà della madre Balbi Caterina fu Giambattista, dom. in Ronco Scrivia	Molinari *Agostina-Emma* fu Francesco, minore ecc., come contro.
Cons. 3,50 %	402571 466986	63,50 56 —	Doglio *Luigi* di Paolo dom. in Ceriale (Genova).	Doglio *Giovanni-Natale-Luigi* di Paolo, dom. in Ceriale (Genova).
Id.	487090	73,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	527546 650808	105 — 122,50	Doglio *Giovanni-Luigi* fu Paolo, dom. in Ceriale (Genova).	Come sopra.
Id.	671742	91 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	581936	70 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	735169	105 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	798693	318,50	Come sopra.	Come sopra.
P. R. 3,50 %	27212	448 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	51283	231 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	106743	700 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	172119	493,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	206461	280 —	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50 %	692482	91 —	Tua Rossino Fortunato fu Agostino, dom. in Occhieppo Superiore (Novara); con usufrutto vitalizio a favore di Tua *Margherita* fu Stefano, dom. a Occhieppo Superiore (Novara).	Come contro, con usufrutto vitalizio a favore di Tua *Saturnia-Margarita-Elisabetta* fu Stefano-Bonifacio, dom. a Occhieppo Superiore (Novara).
P. R. 3,50 %	36249	1.260 —	Despagne *André* fu Pierre, dom. a Rufisque (Sénégal).	Despagne *Arnaud-Jean* fu Pierre, dom. a Rufisque (Sénégal).
Id. (1934)	216121 270728	77 — 35 —	Tani *Libero* di Giuseppe minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Castiglione di Ravenna	Tani *Libera* di Giuseppe minore ecc., come contro.
Id.	065673	38,50	Marenna *Isolina* ed *Adelina Triestina* di *Pasquale* minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Faicchio (Benevento).	Marenna *Maria-Isolina* ed *Adele-Triestina* di *Marino-Pasquale*, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Faicchio (Benevento).
Rendita 5 %	151260	270 —	Castro Maria di Giuseppe maritata Barbagallo, dom a Giarre (Catania); usufrutto vitalizio a favore di *D'Agostino* Rosa fu Rosario ved. Castro, dom. in Acireale (Catania).	Come contro, con usufrutto vitalizio a favore di *De Agostino* Rosa fu Rosario, ecc., come contro.
Id.	151261	270 —	Castro Sebastiano di Giuseppe, dom. a Catania; usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	151262	270 —	Castro Liborio di Giuseppe, dom. ad Acireale (Catania); usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	151263	270 —	Castro Luciano di Giuseppe, dom. ad Acireale (Catania); usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	151265	375 —	Castro Caterina di Giuseppe, dom. ad Acireale (Catania), usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	151266	430 —	Di Bella Maria di Andrea maritata Leonardi, dom. ad Acireale (Catania); usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rendita 5 %	151264	270 —	De Luca Grazia maritata Gangemi, Giuseppina ved. Barletti, Giovannina maritata Cosentino, Rosa nubile e Vincenzo fu Nunzio, eredi indivisi di Castro Librandi-Sebastiano fu Liborio, dom. a Catania . usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
P. R. 3,50 %	139003	245 —	Mattalia Vincenza fu Vincenzo, moglie di Silvestri Lionello, dom. a Cuneo; vincolato d'usufrutto vitalizio a favore di Bruna *Angela* fu Giovanni ved. di Mattalia Vincenzo, dom. a Cuneo.	Come contro; vincolato d'usufrutto vitalizio a favore di Bruna *Teresa-Angela*-Pia-Maria fu Giovanni, vedova di Mattalia Vincenzo, dom. a Cuneo.
P. R. 3,50 % (1934)	492071	2.044 —	De Vincentiis *Emidio* di Francesco, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Chieti.	De Vincentiis *Emilio* di Francesco, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Chieti.
Id.	371980	126 —	Caldarelli Maria fu *Bernardino*, minore sotto la tutela di Caldarelli Alfonso fu Domenico, dom. a Tervignano Romano (Roma).	Caldarelli Maria fu *Bernardo*, minore ecc., come contro.
Cons. 3,50 %	217443	210 —	Bartolini *Cino* di Giuseppe, dom. in Pistoia (Firenze); vincolata per cauzione notarile.	Bartolini *Ezio-Cino-Lamberto-Romolo* di Giuseppe, dom. in Pistoia (Firenze); vincolato per cauzione notarile.
P. R. 3,50 %	317543	80,50	Mocchetti *Orsola* di *Francesco* nubile inabilitata sotto la curatela del padre, dom. a Legnano (Milano).	Mocchetti *Orsola-Adele* di *Giovanni-Francesco*, nubile ecc., come contro.
Id. Id.	484381 477944	35 — 140 —	Brusoni Regina fu Giovanni, dom. a Perugia; usufrutto a Perversi *Luigia* fu Vincenzo, nubile, dom. a Perugia.	Come contro, con usufrutto a Perversi *Maria-Luigia* fu Vincenzo, nubile, dom. a Perugia.
Cons. 3,50 %	123419	210 —	Callori *Giulietta di* Carlo, nubile, dom. in Balzola (Alessandria), col vincolo dotale.	Callori *Matilde-Margherita-Giulia* fu Carlo ecc., come contro.
Id.	555397	315 —	Callori *di Vignale Giulia* fu Carlo moglie di Gerli Domenico fu Giuseppe, dom. a Cuneo.	Callori *Matilde-Margherita-Giulia* fu Carlo ecc., come contro.
P. R. 3,50 % (1934)	72222	80,50	Novaro *Teresa* fu Francesco, nubile, dom. a Diano Marina (Porto Maurizio).	Novaro *Maria-Carmelina* fu Francesco, nubile, dom. a Diano Marina (Porto Maurizio).
Rendita 5 %	96587	1.740 —	Snider *Maria* fu Pietro minore, sotto la patria potestà della madre Ferrario Leonilde di Giuseppe ved. Snider, dom. a Milano.	Snider *Mario* fu Pietro minore ecc., come contro.
Id.	96588	1.155 —	Snider Ottavio e *Maria* fu Pietro minori ecc., come sopra.	Snider Ottavio e *Mario* fu Pietro minori ecc., come sopra.
Cons. 3,50 %	245206	3.500 —	Massa avv. *Angelo* fu Gian-Giacomo, dom. a Torino.	Massa avv. *Pier-Angelo* fu Gian-Giacomo, dom. a Torino.
Id.	133140	84 —	Rivera *Laura* fu Giovanni Battista, moglie di Giudice *Vincenzo*, dom. in Camogli (Genova); vincolato per dote.	Rivera *Maria-Laura-Carlotta* fu Giovanni Battista moglie di Giudice *Pietro Vincenzo*, domiciliato in Camogli (Genova); vincolato per dote.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 24 gennaio 1940 XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(339)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di cedole di certificati di rendita del Prestito redimibile 3,50 per cento

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 124.

È stato denunciato lo smarrimento della ricevuta per la rata semestrale al 1° luglio 1939 di L. 423,50, relativa alla rendita Prestito redimibile 3,50 per cento (1934) n. 440.049 di L. 847, intestata a Faranda Carmelo di Giuseppe per la nuda proprietà, e a Marucchi Adalgisa fu Giacomo vedova Bonamico per l'usufrutto.

Ai termini dell'art. 4 del R. decreto 19 febbraio 1922, n. 366, e 485 del regolamento per la contabilità generale dello Stato, si fa noto che trascorso un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso, senza che siano state notificate opposizioni, verrà provveduto al pagamento mediante quietanza della usufruttuaria sig.a Marucchi Adalgisa fu Giacomo.

Roma, addì 1° febbraio 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(506)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli — N. 37

del 14 febbraio 1940-XVIII.

Stati Uniti America (Dollaro)	19,80
Inghilterra (Sterlina)	78,53
Francia (Franco)	44,50
Svizzera (Franco)	444,15
Argentina (Peso carta)	4,59
Belgio (Belgas)	3,3365
Canadà (Dollaro)	16,90
Danimarca (Corona)	3,804
Egitto (Lira egiziana)	80,54
Germania (Reichmark)	7,80
Jugoslavia (Dinaro)	44,42
Norvegia (Corona)	4,476
Olanda (Fiorino)	10,524
Portogallo (Scudo)	0,7259
Svezia (Corona)	4,695
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,58
Cecoslovacchia (Corona) (Cambio di Clearing)	65,70
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,697
Germania (Reichmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	14,31
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,6751
Polonia (Zloty) (Cambio di Clearing)	360 —
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta) (Cambio di Clearing)	193,24
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,29
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,852
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	445,43
Rendita 3,50 % (1906)	71,15
Id. 3,50 % (1902)	70 —
Id. 3,00 % Lordo	50,05
Rendita 5 % (1935)	91,90
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	67,975
Id. Id. 5 % (1936)	93,125
Obbligazioni Venezie 3,50 %	91,525
Buoni novennali 5 % Scadenza 1940	99,95
Id. Id. 5 % - Id. 1941	99,375
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	92,05
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,95
Id. Id. 5 % - Id. 1944	95,725

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli — N. 38

del 15 febbraio 1940-XVIII

Stati Uniti America (Dollaro)	19,80
Inghilterra (Sterlina)	78,31
Francia (Franco)	44,40
Svizzera (Franco)	444,15
Argentina (Peso carta)	4,59
Belgio (Belgas)	3,344
Canadà (Dollaro)	16,90
Danimarca (Corona)	3,804
Egitto (Lira egiziana)	80,31
Germania (Reichmark)	7,80
Jugoslavia (Dinaro)	44,42
Norvegia (Corona)	4,476
Olanda (Fiorino)	10,524
Portogallo (Scudo)	0,7238
Svezia (Corona)	4,695
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,58
Cecoslovacchia (Corona) (Cambio di Clearing)	65,70
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,697
Germania (Reichmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	14,31
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,6751
Polonia (Zloty) (Cambio di Clearing)	360 —
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta) (Cambio di Clearing)	193,24
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,29
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,852
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	445,43
Rendita 3,50 % (1906)	71,225
Id. 3,50 % (1902)	70 —
Id. 3,00 % Lordo	50,05
Id. 5 % (1935)	92,25
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	68,40
Id. Id. 5 % (1936)	93,275
Obbligazioni Venezie 3,50 %	91,575
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	99,975
Id. Id. 5 % - Id. 1941	99,45
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	92,15
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	92,05
Id. Id. 5 % - Id. 1944	95,80

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Prezzi del sapone molle

A modifica delle disposizioni contenute nella circolare P. 298 del 21 giugno 1938, sono stati fissati come appresso, con provvedimento P 611 del 13 corrente, i prezzi del sapone molle con tenore di acidi grassi del 33/37 %:

dal produttore al grossista franco stazione destino, compreso imballaggio	L. 256 al q.le
dal grossista al dettagliante, franco deposito grossista	» 269 » »
prezzo di vendita al consumo	» 300 » »

Nei prezzi di vendita al dettaglio è compresa l'imposta sull'entrata che i dettaglianti corrispondono sotto forma di abbonamento.

(643)

Scioglimento d'ufficio di cooperative

Si avverte che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del R. decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, la Società an. cooperativa fra cavamonti, con sede in Foggia, non avendo per oltre due anni depositato al Ministero delle corporazioni il bilancio annuale e non avendo in detto periodo compiuto atti di amministrazione o di gestione, sarà dichiarata sciolta ad ogni effetto di legge con decreto del Ministro per le corporazioni, da emanarsi trascorso un mese dalla presente inserzione.

Chiunque vi abbia interesse può fare opposizione o comunicazioni al Ministero delle corporazioni entro il termine citato.

(605)

Si avverte che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del R. decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, la Società cooperativa per costruzione e miglioramento di case operaie, con sede in S. Giovanni in Marignano, costituita a rogito del dott. Nanni Alfredo, notaio, con atto 10 dicembre 1911, non avendo per oltre due anni depositato al Ministero delle corporazioni il bilancio annuale e non avendo in detto periodo compiuto atti di amministrazione o di gestione, sarà dichiarata sciolta ad ogni effetto di legge con decreto del Ministro per le corporazioni, da emanarsi trascorso un mese dalla presente inserzione.

Chiunque vi abbia interesse può fare opposizione o comunicazioni al Ministero delle corporazioni entro il termine citato.

(606)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Castellinaldo (Cuneo)

Nella seduta tenuta il 3 febbraio 1940-XVII dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Castellinaldo (Cuneo) il sig. Giovanni Sibona fu Bartolomeo è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 58 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

(604)

CONCORSI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso a 10 posti di aiuto ufficiale idraulico in prova nel ruolo del personale di custodia delle opere idrauliche e delle bonifiche.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni e modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visti i Regi decreti-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, 2 dicembre 1935-XIV, n 2111, e 2 giugno 1936-XIV, n. 1172;

Visto il regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di prima e seconda categoria e delle opere di bonifica approvato con R. decreto 9 dicembre 1937-XVI, n. 2669;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il R decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587, che stabilisce i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, concernente l'ammissione di mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Vista la legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, recante disposizioni circa il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, recante provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito con modificazioni nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 1;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, circa l'estensione ai militari in servizio non isolato all'estero ed ai congiunti dei caduti delle provvidenze in vigore per i reduci, orfani e congiunti dei caduti della guerra europea;

Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1514, e il R. decreto 29 giugno 1939-XVII, n. 898, relativi alla disciplina della assunzione di personale femminile agli impieghi pubblici e privati;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, concernente provvedimenti per la difesa della razza;

Visto il decreto 3 ottobre 1939-XVII del DUCE del Fascismo Capo del Governo contenente, fra l'altro, l'autorizzazione a bandire un concorso per esami nell'anno 1940-XVIII a 10 posti di aiuto ufficiale idraulico in prova nel ruolo del personale di custodia delle opere idrauliche e delle bonifiche (grado 13°, gruppo *C*).

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso a dieci posti di aiuto ufficiale idraulico in prova nel ruolo del personale di custodia delle opere idrauliche e delle bonifiche (grado 13°, Gruppo *C*).

Art. 2.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta da bollo da L. 6, dovrà pervenire al Ministero dei lavori pubblici (Segretariato generale degli affari generali e del personale), non oltre il termine perentorio di sessanta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare che non appartengono alla razza ebraica e dovranno altresì indicare il cognome, il nome, la paternità, il luogo di nascita e il domicilio al quale dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni e dovrà inoltre essere dichiarato di accettare, in caso di nomina, quella residenza che l'Amministrazione riterrà di assegnaro.

Dal concorso sono escluse le donne.

A corredo della domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti, da elencarsi in essa, debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 8, rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939-XVII, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 30° anno di età.

Tale limite di età è elevato a 35 anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che, durante lo stesso periodo siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV;

d) per coloro che, in servizio militare non isolato all'estero, hanno partecipato a relative operazioni militari, dopo il 5 maggio 1936-XIV;

Tale limite è poi elevato a 39 anni:

a) per i mutilati od invalidi di guerra o per la causa fascista ovvero per i fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o per operazioni militari all'estero alle quali abbiano partecipato in servizio militare non isolato, a favore dei quali siano stati liquidati pensioni o assegni privilegiati di guerra in applicazione delle norme vigenti.

b) per gli ex combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale, dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV o per coloro che, in servizio militare non isolato all'estero, abbiano partecipato a relative operazioni militari quando siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati

I suddetti limiti massimi di età sono aumentati:

a) di quattro anni per coloro che risultino regolamente inscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto che risultino inscritti al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma,

b) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso,

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *b*) si cumula con quella di cui alla lettera *c*) ed entrambe con quelle previste dalle disposizioni anzidette purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età in confronto degli aspiranti che alla data del presente bando di concorso già rivestono la qualità di impiegato civile statale di ruolo nonchè in confronto del personale civile non di ruolo provvisto del necessario titolo di studio, che alla data del 4 febbraio 1937-XV, prestava ininterrotto servizio da almeno due anni presso le Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria. Non costituisce interruzione l'allontanamento del servizio in causa di obblighi militari;

2) certificato su carta da bollo da L. 4, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3) certificato rilasciato dal competente segretario federale del P.N.F. da cui risultino la data della prima iscrizione al Partito o l'attuale appartenenza ad esso, oppure alla Gioventù Italiana del Littorio o ai Gruppi universitari fascisti.

Da tale certificato dovrà altresì risultare, se del caso, che l'aspirante è iscritto senza interruzione ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922. In quest'ultima ipotesi il certificato stesso deve essere rilasciato personalmente dal segretario federale suddetto, e vistato da S. E. il Segretario del P.N.F o da uno dei Vice segretari del P.N.F. Se il candidato è ferito per la causa fascista deve produrre il relativo brevetto in originale o copia autenticata da un notaio ovvero un certificato di S. E. il Segretario del P.N.F. che attesti che l'interessato è in possesso del predetto brevetto.

Per l'ammissione al concorso degli italiani non regnicoli è necessaria l'iscrizione ai Fasci all'estero, requisito che deve essere comprovato da certificato redatto su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci italiani all'estero, oppure deve essere comprovato da un certificato redatto su carta legale, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero, firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero. Tali certificati devono essere sottoposti alla ratifica di S. E. il Segretario del P.N.F o di uno dei Vice segretari del P.N.F. solo nel caso che si attesti l'appartenenza al Partito da data anteriore al 28 ottobre 1922.

I certificati di appartenenza al Partito Fascista dei sanmarinesi residenti nel territorio della Repubblica di San Marino dovranno essere firmati personalmente dal Segretario del Partito Fascista Sanmarinese e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri, mentre quelli rilasciati ai cittadini sanmarinesi residenti nel Regno saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza. I certificati ante Marcia su Roma invece, rilasciati, secondo il caso, dal Segretario del Partito Fascista Sanmarinese o dai segretari federali del Regno, dovranno avere il visto di ratifica di S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista o di un Vice segretario.

Tale certificato non è richiesto per i mutilati ed invalidi di guerra o per i minorati in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi nella difesa delle Colonie dell'Africa Orientale Italiana del 16 gennaio 1935-XIII o per servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV;

4) diploma originale o copia autentica notarile del diploma di Regia scuola media inferiore o del diploma di ammissione ad una Regia scuola media superiore;

5) certificato su carta da bollo da L. 4 dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause previste dall'art. 107 del testo unico della legge elettorale politica per la perdita dei diritti medesimi;

6) certificato di buona condotta morale, civile e politica, su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede da un anno, e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà, o dei podestà dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

7) certificato generale negativo da rilasciarsi su carta da bollo da L. 12 dal competente ufficio del casellario giudiziale;

8) certificato su carta da bollo da L. 4 di un medico provinciale o militare o della M.V.S.N. o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale produrranno un certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14 n. 3 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

9) foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva, o d'iscrizione nelle liste di leva. I candidati ex combattenti od invalidi di guerra produrranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, la prescritta dichiarazione integrativa di cui alle circolari numeri 588 del 1922, 957 del 1936 e 427 del 1937 del Giornale militare relativa ai servizi resi eventualmente in zona di operazione nonchè in originale, o copia autentica notarile, i decreti di concessione di eventuali decorazioni al valor militare o della croce al merito di guerra.

Coloro invece che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

Gli invalidi di guerra dovranno comprovare tale loro qualità con il decreto di concessione della pensione di guerra o con il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure con una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra. In quest'ultimo caso però la dichiarazione suddetta deve indicare anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935, per la difesa delle Colonie dell'A.O. e per servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, e i figli d'invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dalla data predetta per la difesa delle Colonie dell'A.O. o per servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, dovranno dimostrare la loro qualità, i primi mediante certificato su carta da bollo da L. 4 rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra legalizzato dal Prefetto; gli altri con la esibizione della dichiarazione modello 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato, ovvero con un certificato in carta da bollo da L. 4, del podestà del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile legalizzato dal prefetto.

10) stato di famiglia su carta da bollo da L. 4 da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Dovrà essere prodotto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

11) fotografia di data recente (formato « visita ») con la firma autenticata dal podestà o da un notaio quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario rilasciato dall'Amministrazione dello Stato.

Per i certificati rilasciati e vidimati dal Governatore di Roma non è richiesta la legalizzazione della firma.

Inoltre i certificati di cui ai numeri 2, 3, 5, 6, 7 e 8 non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

I concorrenti che siano impiegati civili statali non di ruolo dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dall'Amministrazione di provenienza, se di altre Amministrazioni o dal capo ufficio, se del Ministero dei lavori pubblici da cui risulti la data di inizio e la qualità del servizio straordinario prestato.

I concorrenti non impiegati di ruolo, che si trovino alle armi per obblighi di leva possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri, 2, 5, 6, 8 e 9 del precedente articolo, un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 4 dal comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che siano ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo sono esonerati dalla presentazione dei documenti indicati ai numeri 2, 5, 6, 7, 8 e 9 dell'articolo precedente qualora presentino un'attestazione dell'Autorità da cui dipendono che dichiari la suddetta qualità.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo alla dipendenza delle Amministrazioni dello Stato possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3, 4, 9 e 11. Dovranno inoltre esibire copia dello stato matricolare rilasciata dall'Amministrazione di provenienza qualora non facciano parte del Ministero dei lavori pubblici.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti dagli aspiranti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito della età di cui i concorrenti debbono essere provvisti alla data del presente decreto, salvo quanto è previsto dall'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, nei riguardi dei coniugati.

Art. 3.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati la cui domanda non sia pervenuta entro il termine stabilito e nei cui riguardi la documentazione della domanda medesima non sia, allo spirare del termine stesso, completa. Tuttavia l'Amministrazione può concedere un ulteriore brevissimo termine perentorio per la rettifica di documenti non ritenuti regolari.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni, ad eccezione del titolo originale di studio.

I candidati che risiedono all'estero potranno presentare, nel termine di cui all'art. 2 la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti entro 30 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda stessa.

I candidati che risiedono nelle Colonie, potranno presentare in termine, la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

Art. 4.

Non potranno essere ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nei precedenti concorsi per la nomina al grado iniziale della carriera del personale di custodia delle opere idrauliche e di bonifica.

L'ammissione potrà inoltre essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

L'Amministrazione peraltro può ammettere i candidati agli esami scritti con riserva di deliberare successivamente con provvedimento non motivato e insindacabile circa la loro definitiva ammissione al concorso.

Art. 5.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale in base al programma annesso al presente decreto. Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto ed avranno luogo in Roma non prima che siano trascorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile dei giorni, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto quelle orali saranno tenute.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice sarà composta ai termini dello art. 70 del R. decreto 9 dicembre 1937-XVI, n. 2669.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo 6° del R decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili.

Art 7.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle norme di cui al'a legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni e degli articoli 7 comma 4, 5 e 13 del R. decreto 3 gennaio 1926-IV, n. 48, dell'art 56 della legge 20 gennaio 1929-VII, n. 1397, e successive estensioni, degli articoli 8 e 10 del R. decreto 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, e del R. decreto 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, e dell'art. 12 del R. decreto 4 febbraio 1937-XV, n. 100; dell'art. 24 del R decreto 21 agosto 1937, n. 1542, e del R. decreto 21 ottobre 1937-XV, n. 2179.

Art 8.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

L'Amministrazione na però facoltà di assegnare ai detti concorrenti secondo l'ordine di graduatoria i posti che si dovessero rendere disponibili entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria nel limite massimo stabilito dall'art 3 del R. decreto 30 dicembre 1923 II n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

I vincitori del concorso hanno l'obbligo di assumere servizio entro il termine che sarà loro notificato.

Art 9.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi trascorso il quale se a giudizio del Consiglio di amministrazione avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 13° del gruppo C.

I vincitori che siano ex combattenti o che in servizio militare non isolato all'estero, abbiano parecipato a relative operazioni militari, i minorati per la causa nazionale, congiunti di caduti in guerra o per la causa nazionale o inscritti senza interruzione al P.N.F. anteriormente al 28 ottobre 1922 saranno invece nominati dopo il predetto periodo di prova ufficiali idraulici aggiunti (grado 12°) con le modalità di cui all'art. 12 del R. decreto 3 gennaio 1926-IV, n. 48, all'art. 7 del R. decreto 6 gennaio 1927-V, n. 27, all'art. 9 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n 1706, e del R. decreto 2 giugno 1936-XIV, n. 1172 e all'art. 12 del R. decreto 4 febbraio 1937-XV, n. 100.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento fossero invece a giudizio del Consiglio di amministrazione ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art 10.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto durante il periodo di prova l'assegno mensile di lire 471,13 lorde. Ad essi compete inoltre l'aggiunta di famiglia con le relative quote complementari ai sensi delle vigenti disposizioni.

Ai provenienti da altri ruoli di personale statale saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926-IV, n. 46.

Per ciò che non è contemplato dal presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923-II n. 2960.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 dicembre 1939-XVIII

Il Ministro: SERENA

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO

Le materie su cui si svolgeranno le prove scritte sono le seguenti:

a) componimento italiano;

b) aritmetica elementare, (frazioni, proporzioni, numeri complessi) Elementi di algebra fino alla risoluzione delle equazioni di 1° grado ad una o più incognite;

c) elementi di geometria piana e solida con speciale riguardo alla misurazione e calcolazione di superfici e volumi;

d) disegno topografico planimetrico e altimetrico.

Le prove orali vertono sulle precedenti materie di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), nonchè sulle seguenti altre:

e) regole generali e metodi speciali per la buona esecuzione dei diversi lavori idraulici in terra, in legname ed in pietra, requisiti dei materiali da costruzione;

f) provvedimenti immediati da prendersi in caso di piena dei corsi d'acqua,

g) rilievi di piani a mezzo dello squadro agrimensorio, di sezioni trasversali con le staggie e le livellette a bolla, di piante di fabbricati;

h) nozioni sulle norme di polizia fluviale e delle opere di bonifica;

i) nozioni riguardanti la compilazione del giornale dei lavori, del libretto delle misure, dello stato sommario periodico o delle liste settimanali;

l) nozioni elementari di statistica.

(591) *Il Ministro*: SERENA

REGIA PREFETTURA DI BARI

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BARI

Visti i propri decreti 8 luglio 1939-XVII, 30 ottobre 1939-XVIII, 21 novembre 1939-XVIII, e 4 gennaio 1940-XVIII, n. 80.000, con cui vennero designati i vincitori per i posti di medico condotto, vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1937-XVI;

Visto che è vacante la condotta medica di Poggiorsini;

Tenuto presente l'ordine della graduatoria;

Visto che il dott Creonte Pascarelli ha dichiarato di accettare la detta condotta medica;

Visto l'art. 55 del R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 381;

Decreta:

Il dott. Creonte Pascarelli, diciottesimo in graduatoria, è dichiarato vincitore per la condotta medica della frazione Poggiorsini del comune di Gravina di Puglia.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della Prefettura e del comune di Gravina di Puglia.

Bari, addì 9 gennaio 1940-XVIII

(310) *Il prefetto*: BRUNO

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BARI

Visti i precedenti decreti prefettizi 23 luglio u. s., 30 agosto u. s., e 16 settembre u. s., n. 80.000, relativi alla dichiarazione delle vincitrici del concorso per i posti di ostetrica condotta vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1937-XVI;

Visto che l'ostetrica Masciandaro Maria ha dato le dimissioni dal posto di ostetrica condotta del comune di Andria;

Tenuto presente l'ordine della graduatoria.

Visto l'art. 55 del R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Pantanella Anna, settima nella graduatoria del concorso sopraindicato, è dichiarata vincitrice per la condotta ostetrica del comune di Andria.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della Prefettura e del comune di Andria.

Bari, addì 9 gennaio 1940-XVIII

(311) *Il prefetto*: BRUNO

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.